

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa » (1392), d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE pag. 311, 312, 313

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

(1) Per il testo definitivo del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento approvato dalla Commissione il 29 aprile 1981, V. il 39° Resoconto stenografico, relativo a detta seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa » (1392), d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per le società e la Borsa », d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri abbiamo rinviato la votazione del presente disegno di legge perchè non erano ancora pervenuti i richiesti pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Do lettura del parere trasmessoci dalla 1ª Commissione:

« La Commissione, esaminato in sede ristretta il disegno di legge in titolo, si dichiara, a maggioranza, favorevole all'ulteriore iter del provvedimento. I senatori Maffioletti e Modica avanzano riserve sulla razionalità delle norme per quanto riguarda:

a) la contraddizione tra la natura pubblica dell'organismo ed il riferimento al contratto di lavoro del settore bancario;

b) la assenza di adeguati criteri per l'accesso in base a pubblico concorso anche per il personale in servizio;

c) la violazione della riserva di legge circa la determinazione dell'ordinamento del personale ».

La 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo corso ulteriore.

Peraltro richiama l'attenzione della Commissione finanze e tesoro sul fatto che la copertura per il 1981 viene realizzata utilizzando una quota dall'accantonamento del fondo speciale di parte corrente preordinato per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'amministrazione del Tesoro ».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le 150 unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dalla Commissione con proprio regolamento a' termini dell'articolo 1, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore bancario, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento conterrà una clausola per l'adeguamento alle modificazioni giuridiche ed economiche che intervengano nei predetti contratti collettivi, in quanto applicabili.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

Il personale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo, a richiesta, previo motivato giudizio positivo della Commissione emesso a seguito di apposito esame stabilito per la copertura dei posti disponibili secondo la pianta organica di cui al secondo comma. Il trattamento economico di tale personale continuerà ad essere a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza fino alla data dell'inquadramento previsto dal presente articolo.

La Commissione si avvale altresì per l'esercizio delle proprie attribuzioni di non più di trenta esperti assunti con contratto a tempo determinato, della durata fissata dalla Commissione, disciplinato dalle norme del diritto privato.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Com-

6^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (15 aprile 1981)

missione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni ».

E approvato.

Art. 2.

È istituita in Milano una sede secondaria operativa della Commissione nazionale per le società e la borsa.

E approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire un miliardo per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando corrispondente quota dell'accantonamento

« Provvedimenti per l'adeguamento e potenziamento delle strutture dell'amministrazione del Tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI